

LA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 26.02.2007

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria per l’anno 2007”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 1, del Decreto del Ministro dell’Interno 30/112006 che ha differito al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 dell’11.02.2004, esecutiva, con la quale sono state incrementate con decorrenza 1° gennaio 2004 le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 21.02.2005, esecutiva, con la quale sono state incrementate con decorrenza 1° gennaio 2005 le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RILEVATO che per l’anno 2007 il costo del servizio comprese le spese per lo spazzamento, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei r.s.u. ammonterà presumibilmente a EURO 101.310,00;

VERIFICATO che il ruolo della tassa in argomento per l’anno 2007 consentirà un gettito di EURO 101.000,00;

VISTO il regolamento della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 27 aprile 1995 e n. 14 del 23 giugno 1995, in attuazione del capo III° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO il parere favorevole espresso dal ragioniere in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di confermare per l’anno 2007, le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilite con propria deliberazione n. 7 del 21.02.2005 ed indicate nell’allegato “A” che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CLASSIFICAZIONE LOCALI ED AREE IN BASE ART. 18 DEL REGOLAMENTO

- a) Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare -parametro 1,19: **EURO 1,31**;
- b) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi e analoghi complessi attrezzati -parametro 3,30 : **EURO 3,63**;
- c) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenza, esercizi alberghieri, agriturismi -parametro 1,32: **EURO 1,45**;
- d) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali divise da quelle di cui alle lettere b), c) ed f), circoli sportivi e ricreativi - parametro 1,98 : **EURO 2,18**;
- e) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale e industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restante l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani -parametro 2,64 : **EURO 2,90**;
- f) Locali ed aree adibite a pubblici esercizi ed esercizi di vendita al dettaglio di beni e alimentari o] deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani -parametro 3,30 : **EURO 3,63**.